



**REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL
 FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Istituzione e natura del Centro Linguistico	2
Art. 2 – Finalità del Centro linguistico d'Ateneio	2
Art. 3 – Organi di governo e forme di gestione	2
Art. 4 – Il Direttore	3
Art. 5 – Attribuzioni del Direttore	3
Art. 6 – Il Consiglio del Centro	3
Art. 7 – Compiti del Consiglio	4
Art. 8 – Comitato Scientifico	5
Art. 9 – Assetto finanziario e ordinamento contabile	5
Art. 10 – Personale	6
Art. 11 – Entrata in vigore	6



Art. 1 - Istituzione e natura del Centro Linguistico

1. Presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara è istituito, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di Ateneo, un organismo permanente di didattica, ricerca e servizi, strutturato come centro universitario autonomo, denominato "Centro Linguistico di Ateneo" (CLA), con sede legale coincidente con quella dell'Ateneo di appartenenza (Chieti-Pescara).

2. Il presente Regolamento, emanato ai sensi del predetto art. 58, comma 6, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del CLA.

Art. 2 - Finalità del Centro linguistico d'Ateneo

1. Il Centro Linguistico di Ateneo in quanto che ha la finalità precipua di promuovere le competenze linguistiche in tutti i loro aspetti articola le proprie attività negli ambiti specifici di seguito indicati:

- a) pianifica, organizza e svolge le attività formative dietro richieste nell'ambito dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nei Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo;
- b) svolge attività di supporto e collaborazione con l'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nei corsi di studio in Lingue e Letterature Straniere;
- c) organizza ed eroga servizi linguistici rivolti a dottorandi, assegnisti, borsisti, iscritti a master, laureati, specializzandi e perfezionandi dell'Ateneo;
- d) organizza corsi ed esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche dei vari livelli del Quadro Comune di Riferimento e di altre certificazioni internazionali, nonché per la verifica dei requisiti linguistici d'accesso previsti nei diversi Corsi di Studio;
- e) organizza corsi di lingue straniere e di italiano come lingua straniera rivolti agli studenti dell'Ateneo, agli studenti Erasmus e degli altri programmi di scambio, nonché agli studenti di altre istituzioni convenzionate;
- f) promuove e organizza l'aggiornamento linguistico del personale dell'Ateneo e di quello di altre istituzioni convenzionate, pubbliche e private, avvalendosi dei mezzi tecnologici più efficaci ed avanzati;
- g) effettua traduzioni e altri servizi linguistici per l'Ateneo e per le altre istituzioni convenzionate;
- h) sviluppa metodologie e tecniche innovative nell'ambito dell'insegnamento delle lingue e produce materiali didattici da mettere a disposizione delle strutture didattiche dell'Ateneo;
- i) favorisce la ricerca nell'ambito dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere, con particolare riferimento alle ricerche sui *corpora*, alla raccolta dati e all'ambito traduttologico;
- k) promuove la formazione linguistica territoriale degli insegnanti, anche in riferimento alle metodologie "Content and Language Integrated Learning" (CLIL);
- l) favorisce e promuove forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sovranazionali, nazionali, regionali e locali, per l'elaborazione e l'attuazione di programmi di formazione linguistica non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e nell'ambito dell'educazione permanente;
- m) favorisce rapporti e promuove collaborazioni, nel settore di interesse, con istituzioni universitarie in ambito regionale, nazionale e internazionale.

2. Il CLA può svolgere attività che rientrano nelle tipologie previste dal Regolamento d'Ateneo per il conto terzi, purché queste siano compatibili con i compiti istituzionali del Centro stesso e siano effettuate nel rispetto della normativa in materia.

Art. 3 - Organi di governo e forme di gestione



1. Sono organi del Centro Linguistico di Ateneo:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio del Centro.

2. In conformità con i principi di legge e con il dettato dello Statuto d'Ateneo, sono assicurate al Centro Linguistico da parte dell'Università le risorse umane e finanziarie necessarie al suo funzionamento e al suo sviluppo. Sono, altresì, assicurate condizioni di snellezza procedurale e operativa e di autonomia gestionale nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le attività di gestione del CLA sono affidate ad una specifica Segreteria amministrativa, come previsto dall'art. 58, comma 2 dello Statuto di Ateneo.

Art. 4 - Il Direttore

1. Il Direttore del Centro Linguistico d'Ateneo è nominato con decreto del Rettore, su designazione del Senato Accademico.

2. Il Direttore è scelto tra i professori di I fascia a tempo pieno afferenti ad un settore scientifico disciplinare linguistico, di comprovata esperienza gestionale, e resta in carica per un triennio. L'incarico è rinnovabile.

3. L'incarico di Direttore del CLA è incompatibile con la direzione di Dipartimento, con la presidenza di una Scuola dell'Ateneo e con il ruolo di coordinatore di Dottorato di ricerca.

Art. 5 - Attribuzioni del Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità generale della gestione scientifica e amministrativa del Centro e delle sue attività.

2. Il Direttore, in particolare:

- a) rappresenta il Centro anche al di fuori dell'Ateneo e presiede il Consiglio del Centro;
- b) sottoscrive il *budget* assegnato al Centro dal Consiglio di Amministrazione e, assieme al Segretario amministrativo, ne predisporre il piano di spesa annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Centro;
- c) promuove le attività istituzionali del Centro presso gli organi di governo dell'Ateneo e nei confronti di terzi che abbiano relazione con il CLA;
- d) garantisce l'applicazione del Regolamento ed il perseguimento delle linee programmatiche determinate dal Consiglio del Centro;
- e) soprintende all'organizzazione delle attività didattiche, scientifiche e formative del CLA, anche mediante la pianificazione dell'impegno lavorativo del personale e dei CEL/Lettori, dei quali promuove lo sviluppo professionale e l'aggiornamento sulla base delle disponibilità del proprio bilancio, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati;
- f) predisporre e trasmette ai competenti organi d'Ateneo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo.

Art. 6 - Il Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro Linguistico d'Ateneo è un organo permanente del Centro ed è composto:

- a) dal Direttore, che ne fa parte di diritto e che lo presiede;
- b) da tre professori di ruolo;
- c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente al Centro;
- d) da tre collaboratori esperti linguistici eletti fra i CEL/Lettori in servizio a tempo indeterminato presso il CLA.



2. Ai fini dell'individuazione delle componenti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Rettore raccoglie, attraverso apposito bando, le disponibilità all'interno dell'Ateneo, in considerazione del fatto che i candidati debbono avere consolidata esperienza nell'insegnamento delle lingue straniere, dimostrata competenza specifica nelle attività proprie del Centro, ovvero esperienza gestionale in alcune delle attività tipiche dei centri linguistici. Sulla base dell'esame delle candidature e nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico d'Ateneo, il Senato Accademico designa i nominativi dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.
3. La Commissione elettorale per l'elezione dei tre rappresentanti dei CEL/Lettori è nominata dal Direttore del Centro Linguistico d'Ateneo. Delle operazioni elettorali la Commissione redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione stessa.
4. La durata del mandato dei componenti del Consiglio è triennale ed è rinnovabile attraverso una nuova tornata elettorale.

Art. 7 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Centro.
2. Il Consiglio:
 - a) approva, su proposta del Direttore, la programmazione delle attività formative annuali del CLA, sia in relazione alle esigenze dell'Ateneo sia alle eventuali richieste esterne;
 - b) definisce i criteri relativi all'impiego coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
 - c) approva il rapporto annuale sulle attività svolte dal CLA e lo trasmette al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, dello Statuto d'Ateneo;
 - d) su proposta del Direttore, approva e propone ai competenti organi dell'Ateneo le convenzioni da attivarsi con altri Enti pubblici e privati per qualsiasi attività rientrante nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto e dalla regolamentazione interna all'Università;
 - e) approva e propone ai competenti organi dell'Ateneo le convenzioni da stipularsi con privati per l'erogazione dei servizi aggiuntivi non erogabili dal personale in dotazione organica, nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto e dalla regolamentazione interna all'Università;
 - f) verifica la congruenza della dotazione organica del Centro, proponendo agli Organi accademici le eventuali variazioni;
 - g) propone i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice per il reclutamento dei CEL a tempo determinato o indeterminato, che viene nominata con provvedimento del Direttore Generale; resta fermo il divieto di nominare componenti che rivestono incarichi sindacali o di governo dell'Ateneo;
 - h) programma l'aggiornamento professionale periodico dei CEL/Lettori;
 - i) esprime parere sulle richieste/comunicazioni per le attività che i CEL/Lettori possono svolgere presso altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente;
 - j) propone le modifiche al presente Regolamento, su cui delibera il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, come previsto dagli artt. 58, 73 dello Statuto e dall'art. 2, co. 1, lett. e L. n. 240/2010;
3. Le sedute del Consiglio sono valide quando siano state convocate, mediante comunicazione scritta personale (anche per mezzo della posta elettronica) a tutti i suoi componenti, con almeno 5 giorni di anticipo e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta dei componenti stessi, secondo quanto previsto dall'art. 65 dello Statuto. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano



i componenti che hanno giustificato la loro assenza, secondo quanto previsto dagli artt. 21, 28, 34 del Regolamento Generale di Ateneo.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza, secondo quanto previsto dall' ex art. 64 dello Statuto.

5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, comprese le sedute per l'approvazione del bilancio e dei piani di attività. Qualora ne faccia motivata richiesta per iscritto la maggioranza dei componenti, il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria .

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. E' invece richiesta la maggioranza degli aventi diritto per delibere riguardanti le modifiche del presente Regolamento, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 64 e 65 dello Statuto. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

7. Le votazioni del Consiglio si effettuano, di regola, a scrutinio palese.

8. Le delibere del Consiglio sono immediatamente esecutive.

9. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale. Il verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario amministrativo e viene normalmente approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

Art. 8 - Comitato Scientifico

1. Il Centro Linguistico d'Ateneo può dotarsi di un Comitato Scientifico che assolve le funzioni di supporto scientifico al Consiglio del Centro. Il Comitato Scientifico fornisce consulenza scientifica in merito alle attività, i progetti e singole iniziative del Centro, ed esprime parere consultivo sulla pianificazione annuale delle attività.

2. In particolare, il Comitato Scientifico dà il proprio apporto:

a) nella messa a punto di tecniche didattiche innovative nell'insegnamento delle lingue straniere con particolare riferimento alla didattica a distanza;

b) nella messa a punto di programmi di aggiornamento del personale del CLA;

c) nell'organizzazione di seminari, convegni e altre manifestazioni inerenti l'ambito di specifica pertinenza del Centro;

d) nell'individuare le forme per la diffusione del plurilinguismo e delle competenze linguistiche anche al di fuori dell'Ateneo, tenendo conto della specifica vocazione del territorio.

3. Del Comitato scientifico del Centro fanno parte:

a) il Direttore del Centro;

b) un rappresentante della componente accademica del Consiglio;

c) tre studiosi ed esperti che operino nell'ambito universitario o all'interno di enti pubblici e privati, delle istituzioni e del territorio;

d) Il Comitato Scientifico può essere integrato con specialisti di particolari settori per la realizzazione di specifiche iniziative.

4. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio del Centro, su proposta del Direttore e dura in carica tre anni. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 9 - Assetto finanziario e ordinamento contabile

1. A norma dell'art. 58 dello Statuto d'Ateneo e nel rispetto dei principi contabili del bilancio unico d'Ateneo previsti dal D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, dalle leggi vigenti, nonché dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Centro Linguistico d'Ateneo gode di autonomia di spesa nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione centrale e di quelle acquisite da terzi.

2. Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'Università assegna al Centro Linguistico d'Ateneo il fondo di funzionamento ordinario necessario al funzionamento e allo sviluppo



delle attività istituzionali del Centro, nonché alle iniziative di carattere formativo, didattico e scientifico programmate per l'anno di riferimento. A tal fine, il Consiglio del Centro, presenta ai competenti organi d'Ateneo il programma annuale delle attività istituzionali previste, indicandone la relativa copertura economica.

3. Costituiscono, altresì, entrate economiche del Centro:

- a) gli eventuali proventi dei contributi di laboratorio, nel rispetto della normativa vigente;
- b) eventuali fondi ministeriali e contributi straordinari;
- c) contributi e donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;
- d) fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati.

Art. 10 - Personale

1. Al Centro Linguistico d'Ateneo sono assegnati dall'Amministrazione centrale:

- a) i Collaboratori Esperti Linguistici (CEL)/Lettori;
- b) il Segretario amministrativo;
- c) il personale tecnico-amministrativo necessario al suo funzionamento, con particolare riguardo alla funzionalità degli impianti, dei laboratori e delle attrezzature del Centro o in uso al Centro, nonché alla gestione della rete in previsione della messa a punto di supporti didattici a distanza;
- d) per il raggiungimento delle proprie finalità il CLA, nei limiti dei fondi a disposizione e nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi di esperti esterni.

2. I CEL/Lettori svolgono i compiti assegnati dal Direttore, in armonia con quanto deliberato dal Consiglio del CLA e secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, in ragione del contratto stipulato.

4. I CEL/Lettori, fermo restando il loro incardinamento nel CLA, svolgono la propria attività nelle strutture didattiche dell'Ateneo interessate alla prestazione di servizi linguistici. Le attività di supporto alla didattica, annotate nei rispettivi registri, vengono approvate dal Direttore alla fine di ciascun anno accademico, sentiti i referenti dei Dipartimenti/Scuole interessati.

5. L'attività del personale tecnico e amministrativo e dei CEL/Lettori è oggetto di, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL e dai contratti decentrati integrativi in essere presso l'Ateneo.

6. Il Segretario amministrativo, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio del Centro, predisporre tutti gli atti idonei a dare esecuzione alle delibere assunte dagli organi del CLA. In particolare:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) predisporre i contratti di collaborazione per il personale;
- c) predisporre le procedure per gli acquisti;
- d) coordina le attività contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti per quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) cura l'organizzazione delle attività svolte dal personale tecnico-amministrativo e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- f) collabora con il Direttore del CLA per le attività volte al miglior funzionamento della struttura.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione. Ad esso è data adeguata forma di pubblicità, rendendolo costantemente disponibile su apposita pagina *web* del sito di Ateneo.